



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 07/12/2005

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2005, n. 1634

L.R. 20/00 - O.P.C.M. 3274/03 - Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale - adempimenti - Recepimento O.P.C.M. n. 3431/05 - Ulteriore prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della Deliberazione G.R. n. 153/04.

Assente l'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse naturali, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa "Pubbliche calamità - Sviluppo socio-economico" del Settore LL.PP., confermata dal Responsabile della stessa U.O., dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue l'Ass. Tedesco:

La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di governo attribuitele dalle vigenti disposizioni legislative e recependo le analoghe disposizioni recate dall'art. 2 - comma 2 - dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, con deliberazione n. 153 adottata nella seduta del 02.03.2004 ha, fra l'altro, introdotto la temporanea facoltà discrezionale dei committenti di nuovi edifici ed opere da realizzare sul territorio regionale, di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle norme tecniche previgenti alla data di applicazione di tale ordinanza, ovvero delle nuove (ma provvisorie) norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.

La deliberazione G.R. 153/04 consente l'esercizio di tale facoltà per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della predetta ordinanza.

Con successiva deliberazione n. 597 adottata nella seduta del 27.04.2004, recependo le analoghe disposizioni recate dall'O.P.C.M. n. 3333 del 23.01.2004, la Giunta regionale ha temporaneamente cancellato l'obbligo della progettazione antisismica, introdotto con il decimo disposto della predetta deliberazione n. 153/04, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi (rientranti nelle apposite tipologie individuate con l'allegato 2 alla stessa deliberazione) da realizzare in zona sismica 4, sostituendolo con la facoltà dei committenti, esercitabile nel predetto periodo temporale, di consentirne discrezionalmente la progettazione "... in conformità alle norme tecniche antisismiche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 32 74/03, ovvero in conformità alle norme tecniche approvate con la predetta Ordinanza."

Successivamente, è stata pubblicata sulla G.U.R.I n. 269 del 16.11.2004 l'ulteriore Ordinanza P.C.M. n. 3379 del 05.11.2004, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", il cui art. 6 ha prolungato di sei

mesi il periodo temporale fissato con la precedente O.P.C.M.3274/03 per l'esercizio della su illustrata facoltà discrezionale dei committenti.

A recepimento di tale necessitata disposizione e condividendo le considerazioni operate nella medesima ordinanza a giustificazione del consentito prolungamento temporale, la Giunta regionale con deliberazione n. 260 del 07.03.2005 ha disposto che la richiamata facoltà discrezionale dei committenti poteva essere esercitata anche sul territorio regionale sino al 08.05.2005 e che la stessa facoltà era esercitabile anche per la progettazione di edifici ed opere ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla precedente deliberazione G.R. 153/04.

Con la medesima deliberazione n. 260/05, la Giunta regionale, verificato l'improprio riferimento alle "...norme tecniche antisismiche previgenti..." operato nel disposto recato dalla precedente deliberazione n. 597/04, come innanzi esattamente riportato, ha altresì, precisato che la esatta ed autentica finalità dello stesso è da intendersi quale temporanea facoltà del committente di consentire la progettazione di opere ricadenti nelle tipologie di cui al predetto allegato 2 alla deliberazione 153/04, da realizzare nell'attuale zona sismica 4 del territorio regionale (corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata), in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.

Con ulteriori deliberazioni n. 734 adottata nella seduta del 31.05.2005 e n. 1267 adottata nella seduta del 20.09.2005, la Giunta regionale, a recepimento dei conformi disposti recati dall'art. 2 della nuova O.P.C.M. n. 3431 del 03.05.2005, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 107 del 10.05.2005, suppl. ord. n. 85 e dall'art. 6 - 1° comma della successiva O.P.C.M. n. 3452 del 01.08.2005 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 181 del 05.08.2005, ha prolungato dapprima di ulteriori tre mesi e successivamente di ulteriori due mesi il periodo temporale fissato con l'art. 2, comma 2, della precedente O.P.C.M. 3274/03, dando atto che la suindicata facoltà discrezionale del committente poteva essere esercitata sul territorio pugliese fino al 08.10.2005.

E', poi, intervenuta nuova O.P.C.M. n. 3467 del 13.10.2005, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 245 del 20.10.2005, il cui articolo unico proroga definitivamente al 23.10.2005 il periodo temporale fissato con l'art. 2, comma 2 della precedente O.P.C.M. 3274/03, in considerazione che la disciplina concernente le nuove norme tecniche per le costruzioni (comprensiva di quelle per le costruzioni in zona sismica), approvata con decreto dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno del 14.09.2005 e che sostituisce quella provvisoria approvata con la predetta O.P.C.M. 3274/03, è entrata in vigore alla predetta data del 23.10.2005.

In proposito, si ritiene doveroso ribadire che tale ultima ordinanza risulta pubblicata solo in data 20.10.2005, appena tre giorni prima della scadenza del termine di proroga con la stessa fissato.

Ciò ha comportato l'impossibilità materiale di proporre tempestivamente alla Giunta regionale, per la conseguente adozione, il provvedimento di recepimento del contenuto della stessa, finalizzato a consentirne l'efficacia sul territorio pugliese, giacchè i residui tre giorni allo scopo disponibili risultano assolutamente incompatibili con i tempi tecnici occorrenti per siffatte adozioni.

Ne è conseguita una situazione di vuoto normativo nel periodo temporale compreso fra la data del 08.10.2005 e la data del 23.10.2005 durante il quale, ove non fosse recepita la suindicata proroga temporale, sul territorio pugliese risulterebbe non più esercitabile l'opzione facoltativa del committente prevista dall'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. 3274/03, ancorchè il termine all'uopo previsto dalla medesima ordinanza per siffatto esercizio sia stato da ultimo e definitivamente prorogato alla predetta data del 23.10.2005.

La situazione innanzi illustrata, ove non adeguatamente sanata, configurerebbe una disparità di trattamento fra committenti di costruzioni da realizzare sul territorio pugliese rispetto a quelli di

costruzioni da realizzare sul restante territorio nazionale, conseguendone evidente danno anche patrimoniale per i primi.

Al fine di evitare siffatta disparità di trattamento, si ritiene opportuno che sia ugualmente recepita la proroga concessa con l'O.P.C.M. 3467/05, a sanatoria delle opzioni facoltative previste dall'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. 3274/03 eventualmente esercitate sul territorio regionale pugliese nel periodo temporale compreso il 08.10.2005 ed il 23.10.2005; dando, altresì, atto che tali opzioni potevano essere effettivamente e definitivamente esercitate fino alla data del 23.10.2005.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del bilancio regionale, nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile della competente Unità Operativa, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi legge

DELIBERA

- di disporre il recepimento della proroga di due mesi concessa con l'O.P.C.M. 3467 del 13.10.2005, pubblicata sulla GURI n. 245 del 20.10.2005, a sanatoria delle opzioni facoltative previste dall'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. 3274/03 eventualmente esercitate nel periodo temporale compreso fra il 08.10.2005 ed il 23.10.2005 per consentire la progettazione di nuove opere da realizzare nel territorio regionale pugliese (ivi comprese quelle ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/04) in conformità alle norme tecniche previgenti alla data di applicazione di tale ultima O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in conformità alle provvisorie norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza;

- di dare atto che, in relazione ai prolungamenti temporali autorizzati con le deliberazioni G.R. n. 153/04, n. 597/04, n. 260/05, n. 734/05, n. 1267/05 e con il precedente disposto, la suindicata facoltà discrezionale del committente è risultata definitivamente esercitabile sul territorio pugliese sino al 23.10.2005;

- di confermare quant'altro disposto, precisato e deliberato con la predette deliberazioni G.R. n. 153/04, n. 597/04 e n. 260/05;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1, lett. a) e b) - della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
